

circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Dott. Stefano Corti
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Sandro Di Vincenzo
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Simone Sabia
· dottore commercialista
· revisore contabile

Circolare n. 10/2020 del 10/11/2020

Decreti "Ristori"

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i cosiddetti Decreto Ristori e Ristori-bis. Vi inviamo il riepilogo delle disposizioni fiscali di maggior rilievo previste nei provvedimenti.

Contributi a fondo perduto per le attività commerciali interessate dalle misure restrittive del DPCM 24/10/2020

È prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che esercitino, quale attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'**Allegato 1** (vedi in calce).

Come già previsto dal precedente "Decreto Rilancio", il contributo spetta ai soggetti che abbiano subito nel mese di aprile 2020 una riduzione di fatturato pari o superiore al 33% rispetto al mese di aprile 2019 e ai soggetti, anche in assenza dei predetti requisiti di riduzione del fatturato, che abbiano attivato la partita Iva a partire dal 01/01/2019.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25/10/2020.

Il contributo è calcolato:

- a) per i soggetti che abbiano già beneficiato del precedente contributo ai sensi del "Decreto Rilancio", il nuovo contributo è calcolato in percentuale al predetto contributo già erogato. La percentuale è differenziata in base al codice ATECO dell'attività (vedi Allegato 1);
- b) i soggetti che non abbiano già beneficiato del precedente contributo ai sensi del "Decreto Rilancio", dovranno presentare la relativa istanza telematica e il contributo sarà calcolato con le medesime modalità previste dal "Decreto Rilancio".

Per i soggetti rientranti nei codici ATECO:

- 561030 (gelaterie e pasticcerie)
- 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti)
- 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina)
- 551000 (alberghi)

con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate da ordinanze del Ministro della Salute (cosiddette **zone arancioni** e **zone rosse**), il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nell'anno 2021, entro il 30% del contributo come sopra previsto, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del

Viale Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 055/576732 – 572121
fax 055/572474
C.F. – P.I. 04936680489

cortiassociati@cortiassociati.it
stefanocorti@cortiassociati.it
s.divincenzo@cortiassociati.it
simonesabia@cortiassociati.it

Partner Auditcentro S.r.l.
società di revisione

comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 03/11/2020.

Rimane confermato il contributo minimo di euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 2.000 per soggetti diversi dalle persone fisiche, con un limite massimo di 150.000 euro. Il contributo non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo di cui al "Decreto Rilancio" erogato nei mesi di giugno/luglio, il nuovo contributo è corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito su conto corrente entro il prossimo 15 novembre.

Contributi a fondo perduto per le attività commerciali interessate dalle misure restrittive del DPCM 03/11/2020

È prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate da ordinanze del Ministro della Salute (cosiddette **zone rosse**), e che esercitino, quale attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'**Allegato 2** (vedi in calce). Come già previsto dal precedente "Decreto "Rilancio", il contributo spetta ai soggetti che abbiano subito nel mese di aprile 2020 una riduzione di fatturato pari o superiore al 33% rispetto al mese di aprile 2019 e ai soggetti, anche in assenza dei predetti requisiti di riduzione del fatturato, che abbiano attivato la partita Iva a partire dal 01/01/2019.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25/10/2020.

Il contributo è calcolato:

- a) per i soggetti che abbiano già beneficiato del precedente contributo ai sensi del "Decreto Rilancio", il nuovo contributo è calcolato in percentuale al predetto contributo già erogato. La percentuale è differenziata in base al codice ATECO dell'attività (vedi Allegato 2);
- b) i soggetti che non abbiano già beneficiato del precedente contributo ai sensi del "Decreto Rilancio", dovranno presentare la relativa istanza telematica e il contributo sarà calcolato con le medesime modalità previste dal "Decreto Rilancio".

Rimane confermato il contributo minimo di euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 2.000 per soggetti diversi dalle persone fisiche, con un limite massimo di 150.000 euro. Il contributo non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo di cui al "Decreto Rilancio" erogato nei mesi di giugno/luglio, il nuovo contributo è corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito su conto corrente entro il prossimo 15 novembre.

Credito d'imposta per canoni di locazione e affitto d'azienda

Per le imprese operanti:

- nei settori ATECO riportati nella tabella Allegato 1
- nei settori ATECO riportati nella tabella Allegato 2 che abbiano domicilio fiscale o sede operativa in **zona rossa**
- nei settori ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che abbiano domicilio fiscale o sede operativa in **zona rossa**

il credito d'imposta per i canoni di locazione, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal fatturato registrato nel periodo d'imposta precedente.

Ai fini della spettanza del bonus, rimane confermata la condizione di aver subito una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento (ottobre, novembre e dicembre) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal 01/01/2019 e per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19. (vedasi ns. Circolare 9/2020).

Ricordiamo che il credito d'imposta è commisurato all'importo effettivamente versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione con F24, successivamente all'avvenuto pagamento del relativo canone.

Il locatario, in alternativa all'utilizzo diretto del credito d'imposta, può optare per la cessione al locatore o al concedente con le modalità già previste dal Decreto Rilancio.

Esenzione seconda rata Imu

Per le imprese operanti:

- nei settori ATECO riportati nella tabella Allegato 1
- nei settori ATECO riportati nella tabella Allegato 2 che abbiano domicilio fiscale o sede operativa in **zona rossa**

è prevista l'esenzione dal versamento della seconda rata IMU, in scadenza alla data del 16/12/2020, relativa agli immobili e alle pertinenze in cui sono svolte le attività oggetto di restrizioni, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività ivi

esercitate.

Proroga secondo acconto per i soggetti Isa

Ricordiamo che il "Decreto Agosto" ha prorogato al 30/04/2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) e i contribuenti forfetari, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019.

Tale proroga è estesa ai seguenti soggetti:

- soggetti ISA operanti nei settori ATECO riportati nella tabella Allegato 1 e Allegato 2 che abbiano domicilio fiscale o sede operativa in **zona rossa**
- soggetti esercenti l'attività di gestione di ristoranti che abbiano domicilio fiscale o sede operativa in **zona arancione** o **zona rossa**

Proroga versamenti tributari

È rinviato al 16/03/2021, o in 4 rate mensili consecutive, il termine di versamento dell'Iva e delle ritenute per lavoratori dipendenti e parasubordinati scadenti a novembre 2020, per i seguenti soggetti:

- soggetti che esercitano le attività sospese con DPCM del 03/11/2020
- soggetti esercenti l'attività di gestione di ristoranti che abbiano domicilio fiscale o sede operativa in **zona arancione** o **zona rossa**
- soggetti operanti nei settori ATECO riportati nella tabella Allegato 2 che abbiano domicilio fiscale o sede operativa in **zona rossa**
- soggetti esercenti attività alberghiera, agenzie di viaggio o tour operator che abbiano domicilio fiscale o sede operativa in **zona arancione** o **zona rossa**

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento

Cordiali saluti
(Corti & Associati)